

4142

fr

0

12 settembre 2018

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Commissione degli affari giuridici  
del Consiglio nazionale  
A.c.a Consigliere nazionale Pirmin Schwander  
Presidente Servizi del Parlamento  
3003 Berna

trasmessa per email: [david.steiner@bj.admin.ch](mailto:david.steiner@bj.admin.ch)

### **13.430 n Iv.Pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto: apertura della procedura di consultazione**

Egregio Presidente,  
Gentili ed egregi membri della Commissione,

abbiamo ricevuto la documentazione relativa alla procedura concernente l'iniziativa parlamentare 13.430 di Natalie Rickli "*Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto: apertura della procedura di consultazione*" e vi ringraziamo per la facoltà concessa di esprimerci in proposito.

L'iniziativa postula l'elaborazione di una base legale nel Codice penale affinché l'ente pubblico competente si assuma la responsabilità per il danno che risulta se una persona condannata per un grave reato di natura violenta o sessuale è liberata condizionalmente o beneficia del regime aperto e, in tali circostanze, commette nuovamente uno di questi reati. I reati sono quelli elencati all'art. 64 CP ovvero: assassinio, omicidio intenzionale, lesione personale grave, violenza carnale, rapina, presa d'ostaggio, incendio, esposizione a pericolo della vita altrui o altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale l'autore ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa ed elaborato un progetto preliminare, in cui viene introdotta una responsabilità dell'ente pubblico analoga a quella già esistente all'art. 380a CP, di cui è proposta l'estensione con un nuovo capoverso 1: indipendentemente dall'esistenza di un atto illecito o di colpa da parte dei dipendenti pubblici lo Stato sarà ritenuto responsabile se una persona condannata per un certo tipo di reato (tutti i reati gravi che pregiudicano l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona), ottenuto un alleggerimento dell'esecuzione delle pene e delle misure, provoca un danno a seguito della recidiva. Va rammentato che, secondo l'art. 75a cpv. 2 CP, sono considerati alleggerimenti dell'esecuzione della pena il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.

Il Consiglio di Stato ticinese – analogamente a quanto comunicato dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) – respinge sia l'idea di fondo dell'iniziativa parlamentare, sia l'attuazione proposta dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. L'iniziativa Rickli introdurrebbe infatti un sistema di responsabilità che metterebbe in discussione il sistema di reinserimento progressivo delle autrici e degli autori dei

reati, di cui il regime aperto e il rilascio anticipato con la condizionale sono importanti strumenti, e non permetterebbe di continuare a raggiungere altrettanto efficacemente l'obiettivo dell'esecuzione della pena, ossia fare in modo che la persona non commetta più reati dopo essere stata rilasciata. Una responsabilità come quella proposta dall'iniziativa Rickli avrebbe come conseguenza una notevole diminuzione del numero di autorizzazioni di regime aperto e di rilascio anticipato con la condizionale, strumenti che sono alla base del nostro sistema d'esecuzione delle sanzioni e delle misure penali che mirano alla risocializzazione del detenuto.

Sebbene il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ritenga rari i casi che dovrebbero rientrare nella casistica del progetto di nuovo art. 380a CP messo in consultazione, saranno soprattutto i Cantoni ad assumere i nuovi oneri finanziari che la disposizione potrà generare, con conseguenze che la stessa Commissione non è stata in grado di quantificare. Dal punto di vista pratico, l'iniziativa comporterebbe poi un inevitabile incremento dei giorni di carcerazione, generando un importante aumento dei costi legati all'esecuzione delle pene (risorse umane e logistiche in particolare), a carico dei Cantoni.


Dal profilo della responsabilità, la messa in atto dell'iniziativa in parola minerebbe in maniera importante il sistema della risocializzazione. *De facto* le autorità cantonali non correrebbero più il rischio di liberare il detenuto anticipatamente, non potendo escludere in maniera assoluta il rischio di recidiva, aumentando così – come indicato precedentemente – il numero dei giorni di detenzione e, comportando, giocoforza, l'affollamento delle strutture carcerarie esistenti. Il detenuto infatti rimarrebbe nella sezione chiusa sino all'ultimo giorno di detenzione senza poter più transitare dal carcere aperto e venire liberato al raggiungimento dei 2/3 della pena. Paradossalmente, poi, questa iniziativa condurrebbe a un reinserimento più difficile del detenuto, il quale sarebbe messo in libertà senza un'adeguata preparazione e quindi sarebbe esposto a un rischio concreto di recidiva. Un rifiuto sistematico a livello cantonale incrementerebbe inoltre anche il numero di ricorsi al Tribunale federale e di conseguenza vedrebbe un'impennata dei costi della giustizia a livello cantonale e federale. Non da ultimo, si sottolinea che l'implementazione dell'iniziativa creerebbe una disparità di trattamento difficilmente comprensibile e giustificabile tra le vittime di reati commessi nell'ambito del regime aperto e le vittime di altri reati commessi in circostanze diverse, in pratica due pesi e due misure.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Governo del Cantone Ticino respinge il progetto preliminare che prevede l'introduzione di una responsabilità dello Stato per atti legittimi nell'ambito di decisioni che autorizzano liberazioni condizionali e regimi aperti.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch));
- Divisione della giustizia ([di-dg@ti.ch](mailto:di-dg@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.